

**STATUTO dell'Associazione**  
**“FEDERGEV EMILIA-ROMAGNA ODV”**  
**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art 1**

**Denominazione. Scopo. Principi**

E' liberamente costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (CTS) l'**Organizzazione di Volontariato** denominata “**FEDERGEV EMILIA-ROMAGNA ODV**”, acronimo “**FEDERGEV ER ODV**”. La FEDERGEV ER ODV è la federazione regionale dei Raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie, si configura quale associazione di volontariato di secondo livello ed è gestita, nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, direttamente dalle Organizzazioni di Volontariato aderenti.

La FEDERGEV Emilia-Romagna ODV è caratterizzata dai seguenti principi:

- assenza di lucro;
- assenza di remunerazione degli associati, sotto qualsiasi forma;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli associati;
- obbligatorietà del bilancio (rendicontazione delle entrate e delle uscite);
- democraticità della struttura.

La FEDERGEV ER ODV ha come simbolo un astro alpino stilizzato con i colori dell'arcobaleno posto sopra all'immagine dei confini della Regione Emilia-Romagna.

**Art. 2**

**Sede**

La FEDERGEV ER ODV ha sede legale ed operativa in Bologna (BO).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

**Art. 3**

**Oggetto e finalità**

La FEDERGEV ER ODV è l'Organizzazione di coordinamento dei Raggruppamenti Provinciali delle GEV, istituiti ai sensi della Legge Regionale 3 luglio 1989, n° 23 ed iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come previsto dal Dlgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. I Raggruppamenti Provinciali GEV sono Associazioni autonome, dotate di propri Statuti e Regolamenti di Servizio.

La FEDERGEV ER ODV svolge le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- protezione civile ai sensi della L.R. 7 febbraio 2005 n. 1 e del Dlgs 2 gennaio 2018 n. 1, e ss.mm..

La FEDERGEV ER ODV persegue il fine di tutelare l'ambiente, la biodiversità ed il benessere animale sostenendo, promuovendo, valorizzando e qualificando l'attività di volontariato dei Raggruppamenti Provinciali delle Guardie Ecologiche ed Ambientali Volontarie nell'ambito della vigilanza ambientale e della protezione civile. In particolare, si propone di:

1. favorire un effettivo legame ed un migliore rapporto di collaborazione fra tutti i Raggruppamenti Provinciali delle GEV;
2. promuovere ed uniformare l'attività dei Raggruppamenti Provinciali delle GEV individuando e proponendo ai Raggruppamenti esempi, modelli operativi e procedurali per rendere più efficace l'attività della Guardia Ecologica Volontaria nell'ambito della vigilanza, della contestazione e della verbalizzazione degli illeciti ambientali;
3. rappresentare a livello regionale e nazionale presso le autorità competenti, gli interessi e le istanze delle Guardie Ecologiche Volontarie dell'Emilia-Romagna;
4. fornire il supporto tecnico-amministrativo, informativo e legale al servizio dei singoli Raggruppamenti;

5. contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato per la vigilanza ambientale e la protezione civile;
6. proporre direttamente o esprimere pareri e consulenze su disegni di legge, regolamenti, direttive, convenzioni, piani, programmi e modelli di organizzazione della vigilanza ecologica, dell'educazione ambientale e della protezione civile;
7. promuovere e progettare ogni forma di studio, informazione, formazione e addestramento rivolto ai Raggruppamenti di GEV aderenti;
8. proteggere i beni ambientali, paesaggistici ed archeologici, sviluppando le attività necessarie alla loro salvaguardia e favorendo il recupero degli ambienti degradati;
9. collaborare con gli Enti competenti nelle attività di protezione civile, e attivarsi in caso di pubbliche calamità e di emergenza anche al di fuori del territorio regionale, con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi boschivi ed al loro spegnimento;
10. sensibilizzare l'opinione pubblica a favore della tutela del patrimonio naturale e della salubrità dell'ambiente per uno sviluppo eco-sostenibile;
11. promuovere la cooperazione internazionale per la difesa della biodiversità.

La FEDERGEV ER ODV si prefigge di fare quanto sopra elencato nel totale rispetto della autonomia gestionale ed organizzativa dei singoli Raggruppamenti e persegue le finalità sopra citate, previste dalle Leggi Regionali n. 23 del 3 luglio 1989 e n. 1 del 7 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni. Per raggiungere i suoi scopi, i quali non hanno né potranno mai avere alcun fine di lucro e di speculazione, FEDERGEV ER ODV potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, compresa la pubblicazione di notiziari nonché l'utilizzazione di internet ed in genere di mezzi e tecniche multimediali.

#### **Art. 4**

##### **Associati**

Possono essere ammessi a far parte della FEDERGEV ER ODV tutti i Raggruppamenti Provinciali delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie che ne condividono le finalità, rispondenti ai requisiti previsti dalla Legge Regionale 23/89 e successive direttive regionali, iscritti nel RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come previsto dal Decreto 117/2017 e ss.mm., legalmente costituiti da almeno un anno, ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, e che presentino domanda scritta da cui si evinca l'autonomia e l'indipendenza gestionale ed organizzativa. Ai fini dell'accettazione il Raggruppamento richiedente deve aver dimostrato uno spirito collaborativo.

La domanda di ammissione dovrà essere corredata dai seguenti documenti: codice fiscale, bilancio economico dell'associazione, elenco nominativo dei soci in possesso di Atto di Nomina regionale e Decreto Prefettizio di Guardia Giurata Ecologica Volontaria, Atto Costitutivo e Statuto del Raggruppamento e dal Regolamento di servizio approvato dall'autorità di Pubblica Sicurezza. Le modificazioni, che i Raggruppamenti apporteranno al proprio Statuto dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo della FEDERGEV EMILIA-ROMAGNA ODV, mentre, per quanto riguarda le variazioni riguardanti il numero e l'assetto dei soci, queste dovranno essere aggiornate al Consiglio Direttivo della FEDERGEV ER con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. La qualità di associato si perde per estinzione, recesso o esclusione dell'organizzazione associata. Il recesso da parte di un Raggruppamento deve essere comunicato in forma scritta alla FEDERGEV EMILIA-ROMAGNA ODV.

#### **Art. 5**

##### **Esclusione dalla Federazione**

Potranno essere esclusi dalla FEDERGEV ER ODV, i Raggruppamenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- ⇒ violazione dello Statuto della Federazione;
- ⇒ mancato versamento della quota associativa per un anno e trascorsi ulteriori 6 mesi dall'invio del sollecito;
- ⇒ perdita dei requisiti d'idoneità previsti dalla L.R.23/89;
- ⇒ perdita dei requisiti richiesti dal presente Statuto per far parte della FEDERGEV ER ODV;
- ⇒ attività in contrasto con i principi, lo spirito collaborativo e le finalità della Federazione;
- ⇒ utilizzazione indebita o non autorizzata del lavoro comune;
- ⇒ manifesta inattività o assenza ingiustificata alle riunioni per 5 riunioni consecutive;

- ⇒ indebita ingerenza in contatti o iniziative, per i quali la FEDERGEV ER ODV ha ricevuto un mandato di rappresentanza esclusivo formale e scritto.

Esperiti tutti i tentativi di comporre la vertenza, il Consiglio Direttivo, di seguito C.D., contesterà gli addebiti in disanima al Raggruppamento interessato all'esclusione, tramite Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il C.D. contemporaneamente invierà – per conoscenza - copia della suddetta contestazione al Collegio dei Probiviri. Il Raggruppamento inquisito ha facoltà di replica scritta entro trenta (30) giorni dal ricevimento della raccomandata o posta elettronica certificata, presso il Collegio dei Probiviri, presentando documentazione a sua difesa. Il Collegio dei Probiviri dovrà formulare entro trenta (30) giorni dal ricevimento della replica scritta del Raggruppamento inquisito, contenente ampia e specifica documentazione, la propria delibera. La delibera del Consiglio dei Probiviri sarà presentata poi alla prima Assemblea Regionale utile, e comunque entro e non oltre i sessanta (60) giorni dalla data di emissione della stessa. Il Consiglio dei Probiviri sarà direttamente convocato dal C.D. con richiesta scritta per presenziare l'Assemblea Regionale.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Regionale, su proposta del C.D. in base alla delibera del Collegio dei Probiviri, contenente specifica, esauriente e motivata documentazione.

Il socio escluso dovrà restituire entro 90 giorni mezzi e attrezzature (o parti di esse in relazione ad eventuali contributi propri per l'acquisto) di FEDERGEV ER ODV che ha ricevuto in comodato d'uso o in altra forma come stabilito dal Regolamento (vedi successivo art. 19).

## **TITOLO II**

### **FINANZA E CONTABILITÀ'**

#### **Art. 6**

##### **Quota Associativa**

La quota associativa a carico degli associati è annuale, viene quantificata dall'Assemblea Regionale su proposta del Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro il 31 Marzo di ogni anno. La quota associativa non è frazionabile, né ripetibile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Gli associati non in regola con il versamento delle quote e fino alla regolarizzazione della loro posizione, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Regionale, né prendere parte alle attività della Federazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

#### **Art. 7**

##### **Fondo Comune ed esercizi Sociali**

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

##### **Il Fondo comune è di norma costituito:**

- dalle quote sociali iniziali versate da ciascun associato;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali contributi in capitale concessi dallo Stato, da Enti o Istituzioni pubbliche o private;
- da ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà della FEDERGEV ER ODV.

##### **Le entrate della Federazione sono costituite:**

- dalle quote sociali annuali versate da ciascun associato;
- da contributi di privati;
- da contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche o Private;
- eredità, donazioni e legati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del Codice del Terzo Settore;

- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi (120) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre al voto dell'Assemblea Regionale degli associati entro il 31 maggio. Tutte le deliberazioni relative al Fondo comune, acquisti ed alienazioni di beni immobili, saranno di competenza dell'Assemblea Regionale, mentre acquisti ed alienazioni di beni mobili, nonché la gestione di liquidità in danaro, saranno di competenza del Consiglio Direttivo.

Qualora, a seguito della perdita della qualifica di Associato alla FEDERGEV ER ODV, sorgesse qualsiasi controversia di carattere amministrativo, su di essa giudicherà in modo inappellabile, come arbitro ed amichevole compositore e senza onerose formalità procedurali, il Giudice di Pace competente ove ha sede legale la FEDERGEV ER ODV.

### **TITOLO III**

### **ORGANIZZAZIONE**

#### **Art. 8**

#### **Organi della Federazione**

Sono Organi della FEDERGEV ER ODV:

- L'Assemblea Regionale dei Raggruppamenti Provinciali delle GEV;
- Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- Il Presidente e il/i Vice Presidente/i;
- Il Segretario;
- L' Economo;
- L' Ufficio di Presidenza;
- L' Organo di controllo ;
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito ed hanno durata biennale.

#### **Art. 9**

#### **Assemblea Regionale**

L' Assemblea Regionale dei Raggruppamenti Provinciali delle GEV è il massimo organo (deliberante) della FEDERGEV ER ODV. L' Assemblea Regionale è composta dai Presidenti (legali rappresentanti) dei Raggruppamenti Provinciali aderenti a FEDERGEV ER ODV o da un loro delegato. La delega deve essere formulata per iscritto e firmata dal Presidente/legale rappresentante.

L'Assemblea ordinaria della Federazione è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione, con comunicazione scritta via posta elettronica, inviata con almeno 12 giorni di anticipo ai Presidenti dei Raggruppamenti Provinciali che ne fanno parte. L'Assemblea Ordinaria può svolgersi in presenza o in videoconferenza.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i Presidenti dei Raggruppamenti Provinciali associati a FEDERGEV ER ODV, i membri eletti al Consiglio Direttivo in carica, i membri dell'Organo di controllo e i Probiviri.

In assemblea, i Raggruppamenti Provinciali, in regola con il pagamento della quota sociale annua (v. art.6), possono esprimere un solo voto per Raggruppamento.

L'Assemblea ordinaria è costituita e può deliberare validamente, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con la maggioranza dei Soci (metà più uno) con diritto di voto presenti.

Le funzioni dell'Assemblea Ordinaria Regionale sono:

- stabilire la politica della Federazione;
- approvare i programmi annuali e poliennali di lavoro;
- esaminare e approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere l'Organo di controllo;

- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- deliberare sull'accoglimento o meno delle richieste di nuove adesioni e sulle eventuali sospensioni ed esclusioni (v. art.4, art.5, art.6). degli Associati;
- proporre o esprimere pareri su progetti di legge, regolamenti, direttive, convenzioni, piani e programmi in materia di educazione ambientale, vigilanza ecologica e protezione civile;
- proporre progetti di lavoro, regolamenti, direttive e quant'altro venga ritenuto utile al perseguimento delle finalità statutarie.

L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente procede alla nomina di un Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle presenze ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Il Presidente e il Segretario verbalizzante firmano il processo verbale redatto durante i lavori dell'assemblea.

Le funzioni dell'Assemblea Straordinaria Regionale sono:

- deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare su quant'altro a lei demandato per legge e per Statuto.

L'Assemblea Regionale, in convocazione straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli associati e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo quanto disposto agli articoli successivi per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

## **Art. 10**

### **Consiglio Direttivo**

È l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo, che devono far parte dell'Organo equivalente della propria associazione (Raggruppamento Provinciale GEV), sono in numero equivalente a quello dei Raggruppamenti Provinciali della Regione Emilia Romagna soci della Federazione, in ragione di uno (1) per Raggruppamento Provinciale socio, per assicurare la rappresentanza di tutte le aree territoriali. Ogni Raggruppamento associato può presentare un solo candidato per il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Regionale e resta in carica 2 anni.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i consiglieri eletti (membri effettivi), comunque dotati di potere decisionale pieno, possono inoltre presenziare i Presidenti dei Raggruppamenti aderenti e, per motivata ragione, eventuali invitati richiesti od autorizzati dalla Presidenza. Possono votare i membri effettivi (consiglieri eletti) o, in caso di loro assenza, i Presidenti dei Raggruppamenti aderenti. Gli invitati possono prendere la parola, ma non hanno diritto di voto.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo si possono avvalere delle risorse umane presenti tra le GEV della Regione, previo accordo con i Raggruppamenti Provinciali di appartenenza, valorizzando le capacità tecniche ed organizzative presenti e delegando a componenti del Consiglio o a GEV dei Raggruppamenti funzioni operative, tecniche, organizzative e gestionali.

Il Consiglio Direttivo elegge, adottando, quando possibile, il principio della rotazione tra i Raggruppamenti e le Province, a scrutinio palese, nel proprio seno, un Presidente, uno o due Vice-Presidenti, il Segretario e l'Economo che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Nessun Compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, può svolgersi in presenza o in videoconferenza, sarà convocato a mezzo e-mail, con almeno quattro giorni di anticipo, tutte le volte che sarà necessario e comunque almeno una volta ogni due mesi. Il Presidente, a seguito di richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri, deve provvedere alla convocazione del Consiglio stesso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti tenuto conto delle modalità con cui si agisce all'interno degli organi sociali contenute nel Regolamento che è parte integrante al presente Statuto come definito nel successivo art. 19.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

verbalizzante, il medesimo sarà inviato a tutti i Raggruppamenti e sarà sottoposto all'approvazione nella successiva riunione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eleggere il Presidente e i/il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo;
- sviluppare la politica della FEDERGEV ER ODV decisa dall'Assemblea Regionale;
- fissare le direttive generali delle attività per tutti i settori, con propria gestione o attraverso apposite Commissioni;
- esaminare e deliberare le richieste di ammissione dei nuovi Raggruppamenti e le eventuali esclusioni;
- proporre l'entità della quota sociale;
- deliberare misure (finanziarie e materiali) ordinarie e straordinarie in riferimento e nel rispetto delle direttive generali dettate dall'Assemblea della Federazione sulle attività da svolgere;
- promuovere nelle sedi appropriate la revisione ed il miglioramento della normativa relativa alla figura giuridica della GEV e più in generale alla normativa posta a tutela dell'ambiente;
- nominare eventuali rappresentanti negli Organi istituzionali e nelle Commissioni in cui sia prevista una rappresentanza della FEDERGEV ER ODV;
- stabilire l'entità dei rimborsi spese ;
- adottare eventuali provvedimenti disciplinari di sua competenza (v. art. 5 e art.6)

Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate al Presidente del Consiglio Direttivo per iscritto. In caso di dimissioni, esclusione, decadenza o decesso di un consigliere, sarà eletto il sostituto nel corso della prima assemblea utile su proposta del Raggruppamento Provinciale di cui il consigliere era rappresentante.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri, il Consiglio Direttivo decade ed entro 30 giorni deve essere convocata l'assemblea dei delegati delle Associazioni provinciali aderenti per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Dalla data della presentazione delle dimissioni e sino al verificarsi degli adempimenti previsti dal precedente punto, il Consiglio Direttivo dimissionario provvede solo agli affari correnti o di ordinaria amministrazione.

## **Art. 11**

### **Il Presidente e il Vice Presidente**

Il Presidente e i/il Vice Presidente/i sono eletti, fra i consiglieri, nella prima seduta dal Consiglio Direttivo, con la partecipazione di almeno i due terzi (2/3) dei componenti il Consiglio stesso e a maggioranza dei presenti (metà più uno), restano in carica due (2) anni, sino alla decadenza del Consiglio Direttivo, esercitano le loro funzioni sino alla nomina dei successori e sono rieleggibili

Funzioni del Presidente:

- è il rappresentante legale della Federazione "FEDERGEV ER ODV";
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Ufficio di Presidenza e ne stabilisce gli Ordini del Giorno;
- rappresenta la FEDERGEV ER ODV in tutte le sedi istituzionali;
- vigila sul rispetto del Regolamento e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi della Federazione;
- presenta all'Assemblea della Federazione, su mandato del C.D., la relazione annuale sull'attività svolta, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, il programma di indirizzo nelle sue linee guida ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
- riscuote coadiuvato dall'Economo, nell'interesse della FEDERGEV ER ODV, somme da terzi rilasciando quietanza liberatoria.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in sua assenza o impedimento, nell'esecuzione dei compiti e nelle funzioni previste dal presente articolo.

## **Art. 12**

### **Il Segretario**

Il Segretario viene eletto, fra i consiglieri, nella prima seduta del Consiglio Direttivo. Il Segretario dura in carica due (2) anni, sino alla decadenza del Consiglio Direttivo stesso ed è rieleggibile.

Al Segretario spetta il compito di:

- sovrintendere alla compilazione dei documenti sociali, al disbrigo della corrispondenza, alla redazione dei verbali, all'invio degli stessi ai Raggruppamenti ed alla convocazione delle adunanze

secondo le direttive del Presidente;

- controfirmare tutti gli atti sociali e curare il protocollo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- ha in custodia l'archivio, gli atti, i sigilli e i documenti della Federazione.

### **Art. 13**

#### **L'Economo**

Viene eletto, fra i consiglieri, nella prima seduta del Consiglio Direttivo. L'Economo dura in carica due (2) anni, sino alla decadenza del Consiglio Direttivo stesso ed è rieleggibile. All'economo spetta il compito di:

- tenere la contabilità della Federazione e intrattenere i rapporti con gli Istituti di Credito depositari dei capitali liquidi;
- relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sulla situazione contabile;
- firmare i mandati di entrata e di uscita in accordo con il Presidente;
- procedere alla chiusura dell'esercizio sociale e alla predisposizione del Bilancio Sociale;

L'operato dell'economo può essere sottoposto, in qualsiasi momento e senza preavviso, a verifiche e controlli da parte dell'Organo di controllo.

### **Art. 14**

#### **Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di presidenza è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dall'Economo, dura in carica due (2) anni, fino alla decadenza del Consiglio Direttivo e nelle more del rinnovo esercita le sue funzioni in regime di proroga.

L'Ufficio di Presidenza:

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea della Federazione e dal Consiglio Direttivo ;
- delibera con i poteri del Consiglio Direttivo sulle materie di competenza di questi, nel caso in cui si presentino caratteri d'urgenza e inderogabilità sottoponendole a ratifica del C.D. alla sua prima riunione.

A fine mandato collabora con i nuovi eletti consegnando la documentazione specifica e favorendo la transizione degli incarichi ricoperti.

### **Art. 15**

#### **Organo di Controllo**

La gestione economica della Federazione è controllata dall'Organo di controllo, costituito da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i soci con adeguata esperienza. Non possono far parte né essere candidati nel Consiglio Direttivo e neppure nel Collegio dei Probiviri. L'Organo di controllo resta in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti dell'Organo di controllo non sono revocabili nell'arco del mandato. Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei membri effettivi, subentra il supplente risultato primo dei non eletti.

L'Organo di controllo nella prima riunione dopo la sua elezione, nomina il proprio Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale. L'Organo di controllo, a mezzo del suo Presidente, riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo al Consiglio Direttivo. Rispondono della loro azione d'innanzi alla Assemblea Regionale alle cui riunioni partecipano con voto consultivo.

L'Organo di controllo dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà della Federazione e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

### **Art. 16**

#### **Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è l'Organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna della FEDERGEV ER ODV. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) componenti effettivi, appartenenti a tre Province diverse e due (2) supplenti, eletti dalla Assemblea e non revocabili nell'arco del mandato, che dura due (2) anni. Sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea e sono rieleggibili, non possono far parte di organi deliberanti di pari livello della FEDERGEV ER ODV, né del Organo di

controllo.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei membri effettivi, subentra il supplente risultato primo dei non eletti. Il Collegio dei Probiviri nella prima riunione dopo la sua elezione, nomina il proprio Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale.

Il Collegio ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del regolamento della FEDERGEV ER ODV, sulle vertenze elettorali, oltre che sulle controversie ed i conflitti fra i soci e gli organi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

Il Collegio dei Probiviri emette:

- ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- provvedimenti decisori nel merito delle controversie ad esclusione di quanto previsto nell'art.7.

A tutte le parti va notificata a cura del ricorrente, pena l'improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio dei Probiviri. I provvedimenti assunti debbono essere motivati e una volta comunicati alle parti, a cura del Presidente del Collegio, hanno immediato valore esecutivo per le strutture ed i soci cui si riferiscono.

## **TITOLI IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 17**

#### **Rimborsi Spese**

Ai componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza, ai membri dell'Organo di controllo ed al Collegio dei Probiviri, non vengono riconosciuti compensi per l'attività svolta. Viene loro riconosciuto solamente l'eventuale rimborso delle spese vive, se autorizzate e documentate, sostenute per missioni o attività programmate dalla Federazione o derivanti da incarichi ufficialmente attribuiti dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 18**

#### **Durata**

La durata della FEDERGEV ER ODV è stabilita a tempo indeterminato.

### **Art. 19**

#### **Adozione di Regolamento**

Il presente Statuto sarà integrato da un Regolamento, con le normative ritenute necessarie ed opportune, inseribili mediante iscrizione all'Ordine del Giorno di una qualsiasi Assemblea regolarmente convocata.

Il Regolamento dovrà contenere le modalità con cui si agisce all'interno degli organi sociali, i criteri da utilizzare nella distribuzione delle risorse economiche in dotazione alla Federazione e quelli per le attribuzioni di incarichi di responsabilità organizzativa.

Nella determinazione di tali criteri e modalità, si dovrà tenere conto delle diverse dimensioni e capacità operative di ogni Raggruppamento.

Il Regolamento stabilirà anche i criteri di utilizzo e gestione dei mezzi e delle attrezzature di proprietà della FEDERGEV ER ODV assegnate in comodato d'uso temporaneo ai Raggruppamenti.

L'Assemblea Regionale è titolata a deliberare l'adozione e le eventuali successive modifiche del Regolamento di attuazione dello Statuto della FEDERGEV ER ODV. Le proposte, la delibera di adozione del Regolamento e le eventuali modifiche per essere approvate dovranno ottenere la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei componenti effettivi dell'Assemblea Regionale.

### **Art. 20**

#### **Modifiche Statutarie e scioglimento**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole della metà più uno dei presenti, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in

ordine alla devoluzione del patrimonio in conformità a quanto disposto dal Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 e ss.mm. I beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, in conformità alle disposizioni di legge sopra riportate e civilistiche.

## Art. 21

### Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

*Approvato nell'Assemblea Straordinaria di "FEDERGEV EMILIA-ROMAGNA ODV" del 21 maggio 2025 svoltasi presso la sede legale di via Rosario 2/5 Bologna.*

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registrazione ai sensi dell'art.82 co.3 e 5 del Dlgs117/2017 (ex art.8 co.1 della Legge 266/1991).

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1  
P. 20 pagina esultato  
Registrato al N. 1666 serie 3

